

TRIBUNALE DI MODENA

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Premesso che

- 1) a norma dell'art. 54 del D.lvo 28 agosto 2000 n. 274, richiamato dall'art. 165 c.p. così come modificato dalla legge 11 giugno 2004 n. 145, nonché dell'art. 186 e 187 del Codice della Strada così come modificato dalla legge 29 luglio 2010 n. 120, il Giudice può applicare, su richiesta dell'imputato o se l'imputato non si oppone, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- 2) l'art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- 3) il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni;

considerato che

l'ente presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo,

si stipula

la presente convenzione (di seguito "la Convenzione") tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dr. Eleonora De Marco Presidente f.f. del Tribunale ordinario di Modena, giusta la delega di cui in premessa (di seguito "il Tribunale") e la Fondazione ANT Italia Onlus nella persona del legale rappresentante dott.ssa Raffaella Pannuti (di seguito "ANT"):

Art. 1

Attività da svolgere

ANT consente che nr. 3 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa prestino presso le proprie strutture la loro attività non retribuita in favore della collettività. Tale numero è da intendersi quale presenza contemporanea di condannati assegnati dal Tribunale alle singole strutture di ANT presenti sul territorio modenese (un condannato per struttura).

In conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, l'Amministrazione specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le

seguenti prestazioni: lavori nelle strutture dell'Amministrazione nel ramo sociale e, per quanto concerne le ipotesi di cui all'art. 186 comma 9-bis del Codice della Strada, in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale.

Art. 2 **Modalità di svolgimento**

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, da individuarsi nelle seguenti aree di riferimento:

- 1) supporto alle attività di accoglienza, ricezione, logistiche e tecnico-organizzative da svolgersi presso le sedi delle delegazioni locali ANT;
- 2) supporto alle attività di raccolta fondi di ANT, da svolgersi secondo le modalità concordate con i dipendenti, funzionari e volontari ANT presso le località stabilite.

Durante lo svolgimento dell'attività, il condannato è tenuto a:

- seguire le indicazioni del Coordinatore ANT (o suo delegato) e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo ed evenienza;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze relative ad ANT o ai suoi Assistenti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività.

Art. 3 **Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni**

I soggetti indicati dal comma 2 dell'art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni sono:

1) per la **delegazione ANT di Modena**, sita in via Verdi 60, e-mail: delegazione.modena@antitalia.org, tel. 059-238181, fax: 059-238329, il signor **William Arletti**, delegato della Fondazione ANT Italia Onlus (di seguito "il Coordinatore");

per la **delegazione ANT di Mirandola**, sita in via Voltorno 41, e-mail: delegazione.mirandola@ant.it, tel. 347-1125250, fax: 0535-20525, la signora **Maria Grazia Zagnoli**, collaboratrice della Fondazione ANT Italia Onlus (di seguito "il Coordinatore");

per la **delegazione ANT di Vignola**, sita in via Mario Pellegrini 3, e-mail: delegazione.vignola@antitalia.org, tel. 059-766088, fax: 059-773887, il signor **Carlo Camatti**, delegato della Fondazione ANT Italia Onlus (di seguito "il Coordinatore");

2) i soggetti individuati dal Coordinatore per le attività da svolgere presso le strutture di ANT con specifico incarico di coordinare l'attività del singolo condannato affidato alla struttura e di impartire le istruzioni.

ANT si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.

Art. 4 **Modalità del trattamento**

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ANT si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.

ANT si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure

profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

E' fatto divieto ad ANT di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. E' obbligatoria ed è a carico dell'Amministrazione ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

Verifiche e relazione sul lavoro svolto

ANT ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al Giudice che ha applicato la sanzione le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l'art. 56 del decreto legislativo (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).

Al termine dell'esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare al giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Amministrazione.

Art. 8

Durata della Convenzione

La Convenzione avrà la durata di anni 3 a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale per gli affari penali.

Modena, li 23 settembre 2011


Per il Tribunale di Modena

Il Presidente f.f.

Dr. Eleonora De Marco

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE F.F.

Eleonora De Marco



Per la Fondazione ANT Italia ONLUS

Il Presidente

Dott.ssa Raffaella Pannuti

Fondazione ANT Italia ONLUS

Via Jacopo di Paolo, 36

40128 Bologna

